



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 171

IN DATA 07-11-2025

OGGETTO: ART. 8 - L.R. N. 18/2008 E SS.MM.II - "CENTRO RESIDENZIALE PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI" (D.C.A.), PRESSO LA CASA DI CURA GEA MEDICA SRL, ISTITUTO EUROPEO DI RIABILITAZIONE, VIA ACQUA SOLFUREA, N. 1, ISERNIA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA - AMPLIAMENTO POSTI LETTO. PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "*ordinanze emergenziali statali in deroga*" ossia "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "*fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile*" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.*";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n.

209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: “*Disciplinare sulla revisione della normativa dell’accreditamento in attuazione dell’art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)*” sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l’istituzione di un sistema uniforme nazionale;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 ss.mm.ii. recante: “*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.*”;

VISTO il DCA n. 36 del 01-12-2022 recante: “*Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione*”;

VISTA la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020*” e, in particolare l’art. 30 che stabilisce testualmente <<all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «*Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all’incarico*>>;

RILEVATO che il succitato DPR 14 gennaio 1997 è atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

RICHIAMATI, in particolare, l’art. 7 “*Procedura per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*” e l’art. 8 “*Procedura per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie*” della L.R. n. 18/2008” ss.mm.ii.;

VISTO e richiamato il DCA n. 25 del 30.06.2011: “*Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28.07.2009. Punto9). Conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori. Istituto Europeo di Riabilitazione di Isernia – Accreditamento Istituzionale – Provvedimenti*”;

VISTA:

- la Determinazione Direttoriale n. 130 del 02.08.2011: “*Art.8 L.R. n. 18/08 - Istituto Europeo di Riabilitazione - Via qua Solfurea n.1, Isernia - Autorizzazione all’esercizio dell’attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno. Provvedimenti*”;
- la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 65 del 16.05.2014: “*Art.8 L.R. n. 18/08 GE A MEDICA S.R.L. Via Acqua Solfurea n.1, Isernia: autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Provvedimenti*”;

VISTO:

- il DCA n. 22 del 08.03.2018: “*Accreditamento Istituzionale GEA Medica s.r.l. - Istituto Europeo di Riabilitazione - Via Acqua Solfurea n.1, Isernia – Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA (R1 – alta intensità per anziani non autosufficienti)*”;
- il DCA n. 23 del 08.03.2018: “*Accreditamento Istituzionale GEA Medica s.r.l. - Istituto Europeo di Riabilitazione - Via Acqua Solfurea n.1, Isernia – Residenza Sanitaria per Disabili – RSD (R2D – alta intensità per anziani non autosufficienti)*”;

intensità per riabilitazione residenziale)”;

- il DCA n. 34 del 11.04.2018: “Art.8 L.R. n. 18/08 “GEA Medica s.r.l.”, Via Acqua Solfurea n.1, Isernia: autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria. Provvedimenti”;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 171 del 05-09-2018: “ART. 8 L.R. N. 18/08 – Società “Gea Medica Srl”, Poliambulatorio specialistico denominato “Poliambulatori Autonomi”, Via Acqua Solfurea, n. 34, Isernia – Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria. Provvedimenti”.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 30.01.2025, recante: “Art. 8 – L.R. n. 18/2008 e ss.mm.ii – “Centro Residenziale per il Trattamento dei Disturbi dei Comportamenti Alimentari (D.C.A.), presso la Casa di Cura Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione, Via Acqua Solfurea, n. 1, Isernia. Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria. Provvedimenti.”, con il quale la società Gea Medica Srl, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria relativamente ad un modulo residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari, per una dotazione di 14 posti letto;

VISTA l'istanza inoltrata alla Regione Molise dal Rappresentante Legale della Società Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione, sita in via Acqua Solfurea, n. 1, nel Comune di Isernia ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 151793/2025 del 22-10-2025, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08), in favore del “Centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari (C.D.A.)”, da collocare presso la Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione, sita in via Acqua Solfurea, n. 1, nel Comune di Isernia, relativamente ad un modulo residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari, per una dotazione di ulteriori n. 6 posti letto, in aggiunta ai n. 14 posti letto già autorizzati con il citato DCA n. 18/2025;

DATO ATTO che, con la citata Determinazione Direttoriale n. 130 del 02.08.2011, la struttura veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, per n. 60 posti letto;

PRESO ATTO che l'istanza proposta si configura come un adattamento/ trasformazione di una esistente struttura residenziale a carattere riabilitativo presente nella struttura della Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione e precisamente al secondo piano fuori terra dell'immobile, in cui è stato allestito un centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari, per un totale di n. 20 posti letto di cui n. 6 con la citata istanza di richiesta e n. 14 posti letto, già autorizzati con il DCA n. 18/2025;

PRESO ATTO che con il citato DCA n. 18/2025 si è provveduto a modificare in parte de quo la Determinazione Direttoriale n. 130 del 02.08.2011 relativamente al solo numero di posti letto, che passavano da n. 60 posti letto a n. 46 posti letto (- 14 p.l.), restando invariato quanto altro riportato nell'Atto in parola;

CONSIDERATO che gli ulteriori 6 posti letto relativi al modulo residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari, presso la Gea Medica srl, sono ricompresi nei 46 posti letto già autorizzati nell'ambito della citata determinazione direttoriale n. 130/2011 (ex art. 26 – L. 883/1978);

RITENUTO che l'implementazione delle nuove prestazioni riabilitative presso la Gea Medica è stata realizzata senza apportare alcuna modifica strutturale e/o edilizia nell'organizzazione degli spazi disponibili, i quali sono stati rimodulati per consentire la coesistenza con le altre attività sanitarie già in essere nella medesima struttura autorizzata e accreditata come Centro Riabilitativo e come Poliambulatorio per l'assistenza specialistica ambulatoriale, con discipline di area medica e chirurgica senza procedure invasive;

RITENUTO, conseguentemente, di modificare in parte de quo la Determinazione Direttoriale n. 130/2011 e il DCA n. 18/2025 relativamente al solo numero di posti letto, che passano da n. 46 posti letto a n. 40 posti letto, restando invariato quanto altro riportato negli Atti in parola;

DATO ATTO che, nella citata istanza si specifica che la direzione sanitaria/responsabilità del Centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari (D.C.A.) è affidata al dottor Nicandro Buccieri, nato a Isernia, il 24.06.1963, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 28.10.1988, specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il 28.10.1994, abilitato all'esercizio della professione nella seconda sessione dell'anno 1988, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Isernia al n. 552 dal 07.04.1989 (rif. D.D. n. 1846/2022);

PRESO ATTO del provvedimento del Comune di Isernia, Autorizzazione Unica n. 346 del 15-10-2025, assunto al prot. Reg. n. 149213/2025 del 16-10-20, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione sanitaria per l'ampliamento del Centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari, alla Società GEA MEDICA SRL con sede legale in Isernia in Via Acqua Solfurea 1 – PIVA 00901020941, ai sensi della D.L. 502/1192, art.8-ter comma 3 e l'art.4 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 18/08;

RICHIAMATO il comma 7, lett. c) dell'art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<La verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4.>>;

VISTA la richiesta trasmessa all'ASREM (prot. n. 152330/2025 del 23-10-2025), disposta ai sensi dall'art. 30, comma 4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi relativi alla specifica tipologia di attività sanitaria di cui al DCA n. 36/2022;

PRESO ATTO del parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M., assunto al prot. n. 156526/2025 del 03-11-2025 e successiva integrazione n. 158138/2025 del 05-11-2025 relativo all'esito della verifica tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore del "Centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari (C.D.A.)", per ulteriori n. 6 posti letto, presso la Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione sita in via Acqua Solfurea, n. 1, nel Comune di Isernia;

VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica ove testualmente si legge che: <<... omissis ... **si esprime parere tecnico-sanitario favorevole**, ai fini del rilascio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/08, dell'autorizzazione all'esercizio per l'incremento di sei posti-letto presso il centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari, per una dotazione complessiva di 20 posti letto. Si rimette come parte sostanziale ed integrante del presente giudizio, la pianta planimetrica relativa la secondo piano dove sono dislocati i locali utilizzati dal centro de quo.>>;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnica condotta dall'A.S.Re.M. in sede di verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 e del DCA n. 36/2022;

CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 "Corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2008 e giusto parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M, agli atti della Direzione Generale per la Salute, in favore del "Centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari (C.D.A.)", presso la Gea Medica Srl., sita in via Acqua Solfurea, n. 1, nel Comune di Isernia, della società Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per ulteriori n. 6 posti letto, in aggiunta ai n. 14 posti letto già autorizzati con il DCA n. 18/2025, per una dotazione complessiva di 20 posti letto.

Articolo 2

È modificata in parte de quo la Determinazione Direttoriale n. 130/2011 e il DCA n. 18/2025, con i quali la Gea Medica srl Istituto Europeo di Riabilitazione sito in Via Acqua Solfurea n.1, ad Isernia, veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, relativamente al solo numero di posti letto, che passano da n. 60 posti letto a n. 40 posti letto, restando invariato quanto altro riportato negli Atti in parola;

Articolo 3

La direzione sanitaria/responsabilità del "Centro residenziale per il trattamento dei disturbi dei comportamenti alimentari (C.D.A.)", è affidata al dottore Nicandro Buccieri.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società Gea Medica Srl, Istituto Europeo di Riabilitazione, sita in via Acqua Solfurea, n. 1, nel Comune di Isernia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'ASReM, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82